

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, pronuncia del 13 ottobre 2022 (2 BvR 1111/21), con cui viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni deputati del Bundestag contro le modifiche al trattato sul MES del 2021**

12/12/2022

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG), con l’ordinanza (*Beschluss*) del 13 ottobre (pubblicata il 9 dicembre), ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da sei deputati del *Bundestag*, in quanto cittadini tedeschi (con ordinaria *Verfassungsbeschwerde*), avverso la legge di ratifica delle revisioni apportate nel 2021 al trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES) e all’Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (IGA). I ricorrenti invocavano l’art. 38, comma 1, della Legge fondamentale (LF) sostenendo che fosse stato violato il loro diritto alla “autodeterminazione democratica”.

Il BVerfG ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano assolto all’onere di dimostrare con sufficiente determinatezza una lesione concreta (*substantiiert*) dei loro diritti fondamentali. In particolare, non è stato dimostrato che il trattato oggetto di censura abbia effettivamente comportato una cessione di sovranità in favore del MES. Né tantomeno è stato dimostrato che una variazione fattuale delle “condizioni di contesto del programma di integrazione europea” abbia leso il diritto fondamentale di cui all’art. 38 LF. Secondo il Tribunale, il modo in cui vengono prese le decisioni negli organi del MES sulla concessione di assistenza finanziaria non costituisce, di per sé, un esercizio di diritti sovrani. Si tratta piuttosto della regolazione dei pagamenti tra il MES, il Comitato di risoluzione unico e i singoli Stati membri, che non incidono direttamente sulla sfera giuridica dei singoli cittadini. Anche le nuove funzioni attribuite alla Commissione europea non possono essere considerate alla stregua dell’esercizio di ulteriori diritti sovrani, atteso che la Commissione si limita a vigilare sulla conformità al diritto dell’Unione delle misure prese dal MES, in armonia con le prerogative ad essa già spettanti secondo i Trattati. D’altra parte, il coinvolgimento di Commissione e BCE nel quadro giuridico del MES non rappresenta una novità e si ritrovava già nel “programma di integrazione europea”. Per quanto riguarda la riorganizzazione delle linee di credito precauzionali (PCCL), non è dimostrabile una violazione dell’art. 136, comma 3 TFUE (secondo il quale la concessione di assistenza finanziaria nell’ambito del MES è subordinata a condizioni rigorose), dal momento che rimangono (e anzi sono per certi versi rafforzati) gli stringenti requisiti in termini di bilancio e stabilità finanziaria previsti ai fini dell’accesso al credito. Infine, la revisione delle linee di credito e l’introduzione di un “*backstop*” comune (“paracadute finanziario”) non comportano una modifica *de facto* dell’art. 125 TFUE (che esclude la possibilità di *bail out*). Infatti, il *backstop* rappresenta una forma di assistenza finanziaria prestata non a una parte contraente, ma a un’agenzia dell’Unione europea (Comitato di risoluzione unico). In tal modo, le pressioni sulle finanze pubbliche nazionali sono alleviate solo in modo indiretto e il principio dell’autonomia del bilancio nazionale non viene intaccato. Da ultimo, il Tribunale constata la compatibilità del “nuovo MES” con gli artt. 126 (procedura per disavanzo pubblico eccessivo), 114 (istituzione di un mercato unico), 123 (divieto di facilitazioni creditizie prestate dalla BCE in favore di bilanci nazionali) TFUE.

\*\*\*

La sentenza e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*